



Alla c.a. di Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c.:

- Autodemolizioni Raimondo Massimiliano
- RFI Spa, Direzione Territoriale di Firenze
- Comune di Capannori
- Arpat Dip.to di Lucca

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito a lavori di realizzazione di elementi di separazione parafuoco nell'impianto sito in Via del Brennero, Loc. la Fraga, Marlia, nel Comune di Capannori (LU).  
Proponente: Autodemolizioni Raimondo Massimiliano

Con riferimento alla richiesta di parere assunta la protocollo regionale n. 493559 del 20/12/2022, si evidenzia quanto segue:

-l'impianto in oggetto, gestito dalla ditta Autodemolizioni Raimondo Massimiliano, risulta essere in possesso di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1693 del 5/04/2011, di recente rinnovata con Decreto Dirigenziale n.16538 del 17/08/2022 del Settore regionale in indirizzo;

-l'impianto, ai fini VIA, risulta essere stato sottoposto a un procedimento di verifica di assoggettabilità dall'allora competente Provincia di Lucca, conclusosi con Determinazione n. 24 del 5/01/2011 che ha escluso, con prescrizioni, l'impianto stesso dalla procedura di VIA;

-più di recente questo Settore si è espresso con proprio parere prot. n.182465 del 26/04/2021 in merito a modifiche gestionali (riduzione e redistribuzione delle superfici di stoccaggio e dei quantitativi autorizzati) valutandole non sostanziali.

Con note prot. n.398166 del 19/10/2022 e n. 487003 del 16/12/2022 il proponente, in ossequio alla prescrizione di cui al punto 1.13 della sezione B dell'allegato tecnico del Decreto Dirigenziale n. 16538 del 17/08/2022, ha trasmesso al Settore autorizzante il progetto di realizzazione di una linea di elementi parafuoco a salvaguardia della limitrofa infrastruttura ferroviaria, confinante per mezzo di una scarpata sul lato N-E dell'area di impianto. Suddetta documentazione progettuale è stata quindi trasmessa con la nota del 20/12/2022 a questo Settore in ossequio a quanto disposto al punto 4.2. b) del suddetto D.D. che prevede espressamente che lo stesso intervento debba essere preliminarmente valutato ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10 /2010.

Si prende atto che nella Relazione tecnica prodotta in atti il proponente ha dichiarato che : “ *la Ditta si è adeguata alle ultime norme di prevenzione incendi ed ha ottemperato, su tutta l'area dell'impianto, alle prescrizioni rilasciate, dopo sopralluogo, dal Corpo dei VV.FF. . Di tali adempimenti alle prescrizioni impartite, gli stessi VV. FF hanno dato comunicazione anche all'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi. La Ditta ha posizionato il deposito di tutte le sostanze*



*pericolose infiammabili a una distanza di oltre 20 m dalla linea ferroviaria; pertanto nel piazzale lungo il lato di confine con il terrapieno della linea ferroviaria, sono presenti solo le carcasse degli autoveicoli completamente bonificate e pronte per essere pressate e spedite allo smaltimento. I binari della ferrovia corrono su un terrapieno posto molto più in alto rispetto al deposito delle carcasse delle auto.”.*

Nelle integrazioni fornite con la nota del 16/12/2022 il proponente ha inoltre chiarito che :

- la barriera parafuoco prevista avrà altezza pari a 180 cm, sarà realizzata con pannelli aventi caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco rispettivamente EI30 e Euroclasses A2-s1.d0 (tipo pannello Isolpack modello Fibermet spessore 50 mm) con struttura di sostegno disposta secondo specifiche tecniche previste dal produttore del pannello;
- la barriera sarà posizionata a protezione dei settori A – B – C e G ; negli altri settori la protezione è garantita dalla disposizione dei materiali all'interno di container e/o cassoni metallici chiusi di materiale incombustibile; il settore B è in parte già protetto da una muratura esistente in blocchi CLS di spessore 15 cm ed altezza 220 cm avente caratteristiche di incombustibilità e resistenza EI 30 ai sensi del D.M, 3 agosto 2015.

Si prende altresì atto che il proponente per i settori D ed F (vedi *Tavola - Barriera di separazione tra Impianto e scarpata ferrovie*) prospetta una soluzione tecnica alternativa alla installazione dei pannelli; in tal senso rinviando alle valutazioni del proprietario della infrastruttura, RFI Spa, circa l'efficace risoluzione dell'interferenza.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la L.R. 22/2015;

ritenuto che le suddette modifiche gestionali non determinano:

- incrementi di dimensione delle opere facenti parte dell'impianto;
- cambiamenti di localizzazione;
- cambiamenti di tecnologia;
- incremento significativo dei fattori di impatto, ma anzi consentono una miglior tutela della linea ferroviaria, con riferimento ad eventuali incendi provenienti dall'impianto in esame;

si ritiene quindi che la modifica in esame non rientri tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione da VIA, con prescrizioni.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di verifica adottato dalla Provincia di Lucca nel 2011.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara( tel. 055 4385141) e-mail: [diego.ferrara@regione.toscana.it](mailto:diego.ferrara@regione.toscana.it) .

Distinti saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

*LG-DF/*

**Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"**

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.